

RISOLUZIONE N. 34/E

Roma, 28 marzo 2014

OGGETTO: Modello F23 - Istituzione di un codice ente identificativo del Servizio Fitosanitario del Dipartimento regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana e del codice tributo per il versamento delle sanzioni amministrative in materia fitosanitaria – Legge 24 novembre 1981, n. 689

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, detta disposizioni in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali, in attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali.

In particolare, l'articolo 50 del decreto legislativo n. 214 del 2005, nel disciplinare le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali, attribuisce ai medesimi lo svolgimento dell'attività di accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria.

Inoltre, l'articolo 54, comma 27, del citato decreto legislativo, come sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, dispone che *“Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari”*.

Con decreto dirigenziale n. 1748 del 27 giugno 2011 la Regione Siciliana, nel recepire il predetto decreto legislativo n. 214 del 2005, ha disposto la riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.

Inoltre, a seguito del previsto vincolo di destinazione delle sanzioni, la Ragioneria Generale della Regione Siciliana, con decreto n. 2312 del 12 novembre 2012, ha ridenominato e articolato il capitolo di bilancio 1801 - articolo 2 “*Multe ammende e sanzioni amministrative in materia fitosanitaria*”, nel quale dovranno affluire le somme derivanti dalle sanzioni previste dalla normativa vigente.

A tal fine, la Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio Fitosanitario ha chiesto l’attribuzione di un codice ente e l’istituzione di un codice tributo per il versamento delle sanzioni inflitte ai sensi della legge n. 689 del 1981.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire l’esatta individuazione del suddetto ente, si istituisce il codice ente “**JAET**” denominato “**Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio Fitosanitario**” da inserire nel campo 6 “*codice ufficio o ente*” del modello di versamento F23, unitamente all’indicazione, nel campo 7 “*codice territoriale*”, del codice della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente, nel formato “00XX”, dove “XX” corrisponde alla sigla automobilistica della Provincia.

Per consentire il versamento, tramite modello F23, delle suddette sanzioni si istituisce il seguente codice tributo:

“**JAET**” denominato “**Regione Siciliana - Sanzioni amministrative per violazioni in materia fitosanitaria**”.

I codici identificativi delle province sono reperibili nella “*Tabella Province*” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

IL DIRETTORE CENTRALE